

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

7.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 8 LUGLIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	Pag.
In memoria di Costanzo Ciano	75
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare (Modificato dal Senato)	75
Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (Modificato dal Senato)	76
Esame di una petizione	76
Per le infermiere in Africa Orientale Italiana	76

La riunione comincia alle 10,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Della Bona, Del Croix, Guglielmotti, Iglori, Rossi Angelo, Russo e Tarabini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Saluta i camerati reduci dalla visita in Spagna ed in Germania, felicitandosi dell'esito della loro missione ed esaltando la fraternità d'armi e di spiriti coi due popoli amici.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

In memoria di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi: tutti i componenti della Commissione si alzano*) rivolge un pensiero di devoto e commosso rimpianto alla memoria di Costanzo Ciano. La Sua figura è troppo alta, e troppo recente ne è la scomparsa, troppo profondo lo smarrimento degli animi per la sua perdita, per poterne tessere oggi una commemorazione. Il rito fascista sarà la forma più alta e più degna per ricordare la nobile figura del primo Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la cui memoria resterà imperitura nei cuori di tutti e nella storia dell'Italia Fascista.

Fa l'appello dello Scomparso. Tutti rispondono ad una voce: « Presente! ».

(*La Commissione rimane alcuni istanti in reverente raccoglimento*).

Discussione del disegno di legge: Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. (Modificato dal Senato) (101-B)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Guglielmotti e fa presente che il disegno di legge ritorna all'esame della Commissione, per un emendamento apportato dalla Commissione del Senato, d'accordo col Governo, all'articolo 3. Con questo articolo si stabilisce a carico di quali bilanci siano poste

le spese per le operazioni militari in Africa Italiana.

Al secondo capoverso è contemplata una eccezione per i mezzi finanziari occorrenti per le unità dell'esercito metropolitano in Libia e per l'organizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa, nel senso che detti mezzi sono assegnati al bilancio del Ministero della guerra per l'ovvia ragione che la permanenza di truppe metropolitane in Libia non è strettamente connessa a necessità di carattere coloniale.

Per analogia, anche i mezzi finanziari di carattere straordinario relativi alle forze aeree della Libia vengono assegnati al bilancio del Ministero dell'aeronautica.

Pone a partito l'articolo 3 modificato.
(È approvato).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito. (Modificato dal Senato) (307-B)

CECI, *Relatore*, riferisce che l'emendamento apportato dal Senato in accordo col Governo consiste in un articolo 5 aggiunto e in alcune varianti a taluni numeri delle tabelle. Tale articolo aggiuntivo reca una deroga all'articolo 37 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il quale stabilisce, rispettivamente per le varie armi, il numero dei colonnelli dei ruoli comando che possono concorrere a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata. La disposizione in esame stabilisce, con conseguenti varianti alle tabelle, che i colonnelli i quali, per il 1939, possono concorrere a coprire le dette vacanze, sono ripartiti in questa diversa misura: fanteria, 23 invece di 14; cavalleria, 2 invece di 4; Artiglieria, 13 invece di 8; genio, 4 invece di 2.

Le modalità di applicazione restano quelle del passato.

Riconoscendo l'opportunità della disposizione, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5 aggiunto.

(È approvato).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Esame di una petizione.

SACCO, *Relatore*, riferisce che Carnovale Giovanni, già maggiore nel Regio esercito in servizio permanente effettivo, chiede la revisione del provvedimento con il quale fu cancellato dai ruoli di avanzamento. Osserva che con questa petizione il Carnovale tenderebbe a superare l'ostacolo frapposto al raggiungimento del suo intento dal giudicato del Consiglio di Stato cui lo stesso maggiore ebbe a ricorrere con esito sfavorevole. Rileva che il Carnovale si è però ben guardato dal far menzione di questa circostanza nella petizione.

Nota per altro che i giudizi dell'Autorità militare relativi all'avanzamento degli ufficiali sono, per legge, insindacabili e troverebbe pericoloso che, specie nel campo militare, la Camera — e per essa la Commissione — si erigesse a supergiudice. Ritene che, nel caso in esame, il giudizio emesso debba ritenersi definitivo e perciò propone che la petizione non sia presa in considerazione.

PRESIDENTE concorda, tanto più rilevando che la cancellazione dai ruoli di avanzamento del Carnovale dipende da ragioni disciplinari.

Pone a partito la proposta di non prendere in considerazione la petizione.

(È approvata).

Per le infermiere in Africa Orientale.

PRESIDENTE riferendosi al voto già rivolto dalla Commissione al Ministero della guerra per la estensione alle infermiere volontarie nella guerra etiopica del trattamento economico fatto alle infermiere volontarie per la guerra di Spagna, dà comunicazione di una lettera diretta dal detto Ministero a quello dell'Africa Italiana e mandata in copia alla Presidenza per notizia, dimostrando così con quanta cura vengano presi in considerazione i voti della Commissione. Il Ministero della guerra si dichiara non contrario, in massima, alla richiesta; ma poichè la spesa dovrebbe far carico al bilancio coloniale, trasmette il voto al Ministero dell'Africa Italiana. (*Approvazioni*).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare. (Modificato dal Senato). (101-B)

ART. 1.

La preparazione bellica delle terre italiane d'oltremare spetta al capo di Stato Maggiore generale, presi gli ordini dal Duce e sentito il Ministero dell'Africa italiana.

Le direttive conseguenti sono impartite ai capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai quali spetta — per mandato del capo di Stato Maggiore generale — il compito esecutivo della preparazione alla guerra nelle rispettive sfere d'azione.

ART. 2.

I comandi superiori delle Forze armate ricevono direttive:

per operazioni di polizia ed esigenze di ordine interno, dai rispettivi governi generali;
per la preparazione alla guerra, dai capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in collegamento col Ministero dell'Africa italiana;

per lo svolgimento di operazioni di guerra, direttamente dal capo di Stato Maggiore generale che ne terrà informato il Ministero dell'Africa Italiana.

ART. 3.

I mezzi finanziari di carattere straordinario stabiliti per la preparazione alla guerra e per lo svolgimento delle operazioni nei territori dell'Africa italiana sono assegnati direttamente al bilancio del Ministero dell'Africa italiana e successivamente ripartiti in appositi stanziamenti del bilancio del Ministero

medesimo e di quelli dei Governi dell'Africa italiana distintamente per ogni forza armata.

I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze militari terrestri dei territori dell'Africa italiana sono stanziati nei bilanci dei rispettivi Governi.

Fanno eccezione i mezzi finanziari di carattere ordinario e straordinario interessanti le unità dell'esercito metropolitano dislocate in Libia e quelle per l'organizzazione difensiva e logistica del territorio della Libia stessa che sono assegnati al bilancio del Ministero della guerra, nonchè i mezzi finanziari di carattere straordinario relativi all'efficienza delle forze aeree della Libia, che sono assegnati al bilancio del Ministero dell'aeronautica.

I mezzi finanziari di carattere ordinario riflettenti l'efficienza delle forze marittime ed aeree dei territori dell'Africa italiana sono stanziati, rispettivamente, nei bilanci dei Ministeri della marina e dell'aeronautica ai quali il Ministero dell'Africa italiana corrisponde i contributi stabiliti con particolari norme od accordi.

L'entità degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo viene valutata dai Ministeri militari competenti d'intesa con i Ministeri dell'Africa italiana e delle finanze.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

ART. 5.

Sono abrogate tutte le vigenti disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate nei territori dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana dalle date che saranno stabilite con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito. (Modificato dal Senato). (307-B)

ART. 1.

Gli organici degli ufficiali del Regio esercito di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti per le armi e corpi e nei gradi di cui appresso:

Generali di corpo d'armata	N.	34
Generali di divisione	»	71
Generali di brigata	»	147

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Fanteria (ruolo comando)	327	640	925	2556	2664
Cavalleria (ruolo comando)	29	62	95	217	230
Artiglieria (ruolo comando)	184	322	462	1260	1335
Genio (ruolo comando)	45	99	155	391	445
Corpo sanitario (ufficiali medici)	39	124	210	544	335
Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)	2	13	25	40	39
Corpo di Commissariato (ufficiali commissari)	19	39	61	120	120
Corpo di Commissariato (ufficiali di sussistenza)	—	9	17	86	72
Corpo di amministrazione	16	52	125	621	359
Corpo veterinario	8	24	48	77	77
Corpo automobilistico (ruolo comando)	11	22	44	155	168

Fra i 34 generali di Corpo d'armata sono compresi 6 generali di Corpo d'armata comandanti designati di armata preposti ai cinque comandi designati d'armata di cui all'arti-

colo 4 del citato Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, e successive modificazioni ed al comando superiore delle truppe in Albania, nonchè il Capo di Stato Maggiore generale, il Capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di Corpo d'armata designati di armata.

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni comprese quelle contenute nella presente legge.

ART. 2.

Le tabelle nn. 1, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 annesse alla citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle di pari numero annesse alla presente legge.

ART. 3.

Gli articoli 94 e 105 ed il primo e secondo comma della lettera c) dell'articolo 111 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni sono soppressi.

Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, però, in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi.

ART. 4.

All'articolo 133 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Qualora, alla data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo, l'ufficiale risulti non più appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo i fatti d'arme cui la proposta di promozione straordinaria si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale promozione dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al ruolo di cui sopra ».

ART. 5.

In deroga al disposto dell'articolo 37 della predetta legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

comprese quelle derivanti dall'aumento di organico di cui alle Tabelle nn. 4, 5, 6 e 7, annesse alla presente legge, i colonnelli dei ruoli comando concorrono, per l'anno 1939, nella misura seguente:

Fanteria	Posti N. 23
Cavalleria	» » 2
Artiglieria	» » 13
Genio	» » 4

Per il suddetto anno 1939 il Ministro della guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel ci-

tato articolo 37 (comma 5° e seguenti), dopo che sono stati ricoperti i primi 42 posti di generale di brigata, a norma dell'articolo 21, 1° e 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento approvato con Regio decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 216.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dal 29 giugno 1939-XVII.

